

- Collegio di Palermo decisione n. 17643 del 12/10/2020
- Collegio di Palermo decisione n. 22683 del 15/12/2020
- Collegio di Bologna decisione n. 3046 del 5/02/2021
- Collegio di Roma decisione n. 5757 del 03/03/2021
- Collegio di Torino decisione n. 6690 del 11/03/2021
- Collegio di Palermo decisione n. 8000 del 23/03/2021
- Collegio di Bari decisione n. 8263 del 25/03/2021
- Collegio di Milano decisione n. 9124 del 06/04/2021
- Collegio di Napoli decisione n. 10341 del 19/04/2021
- Collegio di Bari decisione n. 10550 del 22/04/2021
- Collegio di Bari decisione n. 10549 del 22/04/2021
- Collegio di Napoli decisione n. 11091 del 29/04/2021
- Collegio di Napoli decisione n. 11638 del 05/05/2021
- Collegio di Napoli decisione n. 12274 del 12/05/2021
- Collegio di Palermo decisione n. 12622 del 17/05/2021
- Collegio di Palermo decisione n. 12880 del 19/05/2021
- Collegio di Palermo decisione n. 13352 del 25/05/2021
- Collegio di Palermo decisione n. 14159 del 07/06/2021
- Collegio di Milano decisione n. 14186 del 08/06/2021
- Collegio di Bari decisione n. 14254 del 08/06/2021
- Collegio di Bari decisione n. 14971 del 17/06/2021
- Collegio di Bari decisione n. 15253 del 21/06/ 2021
- Collegio di Bari decisione n. 15485 del 23/06/2021
- Collegio di Napoli decisione n. 16267 del 6/7/2021
- Collegio di Torino decisione n. 16449 del 8/07/2021
- Collegio di Torino decisione n. 17079 del 19/07/2021
- Collegio di Torino decisione n. 17109 del 19/07/2021
- Collegio di Bari decisione n. 18324 del 3/08/2021
- Collegio di Bologna decisione n.19025 del 24/08/2021

---

**Banca SISTEMA S.p.A.**

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158

Albo delle Banche – codice ABI n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

- Collegio di Bologna decisione n. 19015 del 24/08/2021
- Collegio di Roma decisione n. 19813 del 03/09/2021
- Collegio di Roma decisione n. 19886 del 06/09/2021
- Collegio di Palermo decisione n. 20066 del 15/09/2021
- Collegio di Bari decisione n. 23912 del 23/11/2021
- Collegio di Roma decisione n. 24009 del 24/11/2021
- Collegio di Roma decisione n. 24007 del 24/11/2021
- Collegio di Roma decisione n. 24432 del 30/11/2021
- Collegio di Bari decisione n. 24501 del 01/12/2021
- Collegio di Napoli decisione n. 25244 del 14/12/2021
- Collegio di Bari decisione n. 25350 del 15/12/2021
- Collegio di Torino decisione n. 25973 del 23/12/2021
- Collegio di Palermo decisione n. 254 del 04/01/2022
- Collegio di Roma decisione n. 1214 del 19/01/2022
- Collegio di Milano decisione n. 1742 del 26/01/2022
- Collegio di Napoli decisione n. 1899 del 31/01/2022
- Collegio di Napoli decisione n. 2439 del 09/02/2022
- Collegio di Torino decisione n. 2464 del 09/02/2022
- Collegio di Roma decisione n. 2743 del 14/02/2022
- Collegio di Bari decisione n. 2979 del 17/02/2022
- Collegio di Roma decisione n. 3804 del 01/03/2022
- Collegio di Napoli decisione n. 4502 del 16/03/2022
- Collegio di Torino decisione n. 4509 del 17/03/2022
- Collegio di Roma decisione n. 4756 del 21/03/2022
- Collegio di Palermo decisione n. 4666 del 21/03/2022
- Collegio di Bologna decisione n. 6465 del 22/04/2022
- Collegio di Bari decisione n. 8214 del 26/05/2022
- Collegio di Napoli decisione n. 8569 del 01/06/2022
- Collegio di Torino decisione n. 1051 del 13/12/2022

- Collegio di Bari decisione n. 11238 del 27/02/2022
- Collegio di Napoli decisione n. 12789 del 03/10/2022
- Collegio di Palermo decisione n. 10190 del 05/07/2022
- Collegio di Torino decisione n. 11610 del 02/08/2022
- Collegio di Napoli decisione n. 15168 del 24/10/2022
- Collegio di Bologna decisione n. 14096 del 03/11/2022
- Collegio di Napoli decisione n. 2923 del 24/03/2023
- Collegio di Roma decisione n. 15675 del 7/12/2022
- Collegio di Palermo decisione n. 13662 del 25/10/2022
- Collegio di Torino decisione n. 2805 del 22/03/2023

Si comunica che la pubblicazione delle decisioni rese dall'Arbitro Bancario e Finanziario sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza in *“sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* (“Disposizioni ABF”).

Tuttavia, si precisa che le predette decisioni non adempite hanno ad oggetto il rimborso di commissioni c.d. up-front al momento dell'estinzione anticipata di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento, in applicazione dei principi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. Lexitor), la cui applicazione è sempre stata contestata dalla Banca.

Sul punto, in data 24 luglio 2021 è stato modificat/o l'art. 125 sexies TUB in tema di estinzione anticipata prevedendo altresì che *“i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta Legge soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Si segnala, inoltre, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 21676/21 del 15 ottobre 2021, ha disposto che: *“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.